

Le ricorrenti ritengono pertanto che, adottando in siffatto contesto la decisione impugnata, la Commissione abbia violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del divieto di abuso del diritto. Le ricorrenti sostengono a tale proposito che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha abusato del suo diritto di rinunciare a un appalto pubblico, in quanto il suo obiettivo reale era di eludere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro n. 32 bis, al fine di evitare il trasferimento al nuovo prestatore di servizi, in particolare, dei lavoratori adibiti ai servizi relativi ai lotti A e C. La Commissione avrebbe, altresì, più volte dopo l'adozione della decisione impugnata, agito in malafede nei confronti delle ricorrenti, segnatamente quando essa ha indicato, con lettera, che il contratto di concessione tace sulla riassunzione dei dipendenti della Ciano da parte di un eventuale nuovo concessionario e quando nega l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro n. 32 bis, nonostante il contratto di concessione vi faccia espresso riferimento, in una disposizione intitolata «trasferimento contrattuale», nella sezione relativa al personale.

Le ricorrenti ritengono, di conseguenza, che, adottando in siffatto contesto la decisione impugnata, la Commissione abbia violato il divieto di abuso del diritto.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Yajun (PREMILITY)

(Causa T-46/21)

(2021/C 88/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liu Yajun (Shenzhen, China)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo PREMILITY — Domanda di registrazione n. 17 899 016

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 novembre 2020 nel procedimento R 881/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, in quanto, avendo respinto il ricorso dell'opponente, essa conferma la decisione della divisione d'opposizione emessa nel procedimento di opposizione B 3 065 346, con la quale è stata concessa la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 899 016 PREMILITY (figurativo) per i prodotti delle classi 11, 21, 22, 28, in ordine ai quali era stato richiesto;
- condannare alle spese la parte avversa o le parti avverse che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e della giurisprudenza stabilita nella sentenza dell'11 marzo 2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145;

- Incoerenza della decisione, e, di conseguenza, violazione della giurisprudenza stabilita nella sentenza della Corte dell'11 giugno 2020 nella causa C-115/19 P, China Construction Bank/EUIPO (C-115/19 P, EU:C:2020:469) e nella sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntellIGence the World e a.) (T-84/19 e da T-88/19 a T-98/19, EU:T:2020:231).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (LIEBLINGSMENSCH)
(Causa T-47/21)

(2021/C 88/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cepewa GmbH (Karben, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «LIEBLINGSMENSCH» — Marchio dell'Unione europea n. 16 566 531

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 novembre 2020 nel procedimento R 918/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Cepewa/EUIPO — Out of the blue (Lieblingsmensch)
(Causa T-48/21)

(2021/C 88/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cepewa GmbH (Karben, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)